

IL SINDACO

Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni R.D. n.3298 del 20.12.1928;
 Vista la Legge Regionale del 14.08.1981, n. 33;
 Vista la delibera n. 459 del 06.02.1992 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
 Vista la nota prot. 21520/5/IA/II. 19 del 24.10.1994 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
 Vista la Legge n. 439/1978 ed il D.M. 16.02.1980;
 Vista la Legge Regionale n. 146 del 24.11.1996;
 Vista la delibera n° 2183 del 15.10.1999 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
 Vista la Delibera della Regione Abruzzo n. 2490 del 24.11.1999;
 Visti i Regolamenti n° 852-853-854/04/CE del 29/04/2004;
 Visto il Regolamento n° 2075 /05/CE, del 05/12/05 e Intesa Governo-Regioni del 10/05/2007, Rep. N.94;
 Visto il DL.gs.n° 193 dello 06/11/2007;
 Visto il Regolamento C.E. n°1099/2009;
 Visto il Regolamento C.E. n°1069/2009;
 Vista la L. R. n. 45 del 27/10/2010 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie);
 Vista il PPRIC 2015-2018 approvato con la Determinazione n° DG/21/51 del 31/03/2015 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;
 Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 21/12/2011(Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45);
 Sentito il parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

O R D I N A

E' consentito ai proprietari di suini e/o privati cittadini, che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di macellazione riconosciuti, di macellare a domicilio a fini del consumo domestico privato, un numero massimo di N. 4 suini adulti (di peso superiore a 25Kg.) o N.10 suinetti (di peso inferiore a 25 Kg.) /anno, dalla data 01 Dicembre 2016 al 28 Febbraio 2017. Coloro che intendono macellare i suinetti animali devono, quattro giorni prima della macellazione stessa, munirsi della ricevuta di versamento dei diritti sanitari di Euro 7,75 per capo, versati sul C.C.P. 2512481 intestato alla ASL n°2 Lanciano-Vasto-Chieti, Servizio Veterinario, Servizio tesoreria, la quale varrà anche come implicita autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale. Devono inoltre informare il sanitario competente per territorio di una eventuale alterazione fisio - patologica riscontrata nell'animale nei giorni precedenti la macellazione per consentirgli di procedere conformemente alla prescrizioni dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 ed a quelle contenute nell'allegato I°, capo II°, Reg. n° 854/04/CE e stabilire se ammettere o meno alla macellazione l'animale stesso; L'abbattimento dell'animale deve avvenire con mezzi riconosciuti idonei, senza arrecargli inutili dolori, ansia o sofferenze evitabili e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 10 del Regolamento C.E. n°1099/2009, relativo al benessere animale nella macellazione dei suini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato. Gli interessati sono tenuti a portare, nei posti di ispezione sottoindicati più agevoli, nei giorni e nell'orario a fianco indicati, entro 24 ore dalla macellazione, le seguenti parti dei suini macellati: lingua, glottide, polmone, cuore, diaframma, fegato, milza, reni ed una parte muscolare proveniente dal muscolo della spalla o dagli psoas o dai masseteri o dal piatto della coscia. In caso di sospetto l'intera carcassa e tutti gli organi devono essere sottoposti ad ispezione e a tutti gli accertamenti necessari al fine di escludere rischi per salute umana ed animale.

Qualora le carni venissero dichiarate non idonee al consumo umano o risultassero positive all'esame trichinoscopico dovranno essere sequestrate e distrutte conformemente a quanto stabilito dal Regolamento C.E. n°1069/2009;

ATESSA- Mattatoio Comunale: giorno martedì ore 9 - 10;

BORRELLO- Mattatoio Priv. D'Amico: giorno martedì ore 8 - 9, 30;

CASOLI- Mattatoio Priv. Travaglini snc: giorno lunedì ore 8 - 10,00;

CASOLI- Presidio Territoriale di Assistenza, via Aventino: giorno giovedì ore 11,00-12,30;

CASTELFRENTANO- Servizio Veterinario: giorni martedì e venerdì ore 8-10;

CASTIGLIONE M. M.- Distretto Sanitario di Base Ufficio veterinario: giorno lunedì ore 9 - 10;

TORRICELLA PELIGNA- Macelleria Rossi Franca-P.za Ettore Troilo n. 6; giorno venerdì ore 8,30-10,30;

CIVITELLA M.R. Mattatoio Priv. Maiella Carni: giorno martedì ore 8 - 9;

GESSOPALENA- Mattatoio Cunimont : giorno lunedì ore 9,30-10,30;

GISSI Mattatoio Priv. F.lli D'Addario: giorni lunedì, mercoledì e sabato ore 9 - 11;

VASTO : Mattatoio Comunale giorni: lunedì ore 8 - 10-Ufficio Veterinario via Marco Polo 55/a: mercoledì, venerdì e sabato 9-11;

CHIETI : Mattatoio di Chieti Scalo : giorni martedì e venerdì, ore 8 -10;

MIGLIANICO : Mattatoio Di Tomo, Contrada Elcine: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9 - 11;

PRETORO : Stabilimento SOALCA , C.da Cerrani n. 13-B : giorni Lunedì ore 11-13; Martedì ore 8-9 e Venerdì ore 8-9.

Dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e in attesa del risultato dell'esame trichinoscopico, da parte dell'IZSAM di Teramo, è consentito sezionare la carcassa e trasformare le carni a condizione che si mantenga rintracciabilità delle stesse. Non utilizzare le carni prima dell'esito favorevole della visita ispettiva e del risultato dell'esame trichinoscopico; Le carni così ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare e non possono essere cedute, immesse sul mercato o oggetto di commercializzazione;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme sanitarie vigenti;

Le guardie comunali, il medico veterinario, tutti gli agenti della vigilanza sanitaria e della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li **13 DIC. 2016**



IL SINDACO